

Indennità giornaliera in caso di malattia


Assicurazione globale

Con l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia **AGRI-globale**, i vostri dipendenti sono protetti contro le conseguenze finanziarie di un'incapacità lavorativa dovuta a malattia. La copertura viene stipulata nell'ambito dell'assicurazione globale e in conformità alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e fornisce ai vostri collaboratori la protezione prescritta secondo il contratto di lavoro per l'agricoltura. Per il datore di lavoro sussiste ai sensi di legge un obbligo di prosecuzione del pagamento del salario per un arco temporale limitato; una volta trascorso il periodo di attesa prescelto, subentra parzialmente in tale obbligo l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.

Prestazioni e termini di attesa

Esempio:

- salario del collaboratore (coll.) 4 000.- del 100%
- incapacità lavorativa
- termine di attesa prescelto 30 giorni



- ▶ In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, l'assicurazione di indennità giornaliera copre l'**80% del salario assicurato** per un periodo massimo di 730 giorni (incl. termine di attesa).
- ▶ **Termini di attesa** disponibili, a seconda del cantone: 1, 14, 30 o 60 giorni.
- ▶ Le **prestazioni di indennità giornaliera** vengono corrisposte:
 - in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia
 - fino al raggiungimento del 70° anno di età
 - in caso di incapacità lavorativa parziale di almeno il 50%, in misura proporzionale al grado di inabilità al lavoro
- ▶ I **periodi di malattia** superiori a otto giorni vengono **cumulati** per la quantificazione e l'adempimento del termine di attesa.

Premi

La tariffa è definita in funzione del termine di attesa prescelto e dell'ubicazione della vostra azienda. Le imprese che hanno stipulato anche la copertura contro gli infortuni attraverso l'assicurazione globale e sono soggette alla tariffazione per l'agricoltura beneficiano di una **tariffa speciale**. Nell'agricoltura, ai sensi del Contratto normale di lavoro cantonale il datore di lavoro si fa carico di almeno la metà dei premi.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

protezione per i vostri collaboratori

termini di attesa opzionali

copertura di una parte del vostro obbligo di prosecuzione del pagamento del salario

tariffa speciale in caso di stipulazione LAINF con «tariffa agricoltura»

Con l'inclusione della copertura contro gli infortuni nell'ambito dell'assicurazione globale, ottemperate come datore di lavoro al vostro obbligo assicurativo ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). I vostri dipendenti sono quindi assicurati senza limitazione di età contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali. Se i collaboratori lavorano almeno otto ore a settimana nella vostra azienda, sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali.

Prestazioni e rendite

Esempio:

- salario del collaboratore (coll.) 4 000.-
- inabile al lavoro al 100% a causa di infortunio

infortunio coll.

Agrisano paga l'80%
(3 200.- ovvero 105.20/giorno)

obbligo di prosecuzione del
pagamento del salario
(come da contratto di lavoro)

2 giorni
il datore di
lavoro paga il
100% (4 000.-)

il datore di
lavoro paga il
20% (800.-)

rendita d'inva-
lidità LAINF
max. 3 200.-

L'assicurazione contro gli infortuni si fa carico delle seguenti prestazioni a breve, medio e lungo termine:

- ▶ spese di cura, strumenti ausiliari, danni materiali, spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio nonché costi per il trasporto della salma e per gli oneri funerari
- ▶ indennità giornaliera: 80% del guadagno assicurato a partire dal 3° giorno (max. 730 giorni su un arco di 900 giorni)
- ▶ rendita d'invalidità: 80% del guadagno assicurato
- ▶ rendite per superstiti (max. 70% del salario AVS per tutti i superstiti insieme):
 - rendita per vedove/vedovi 40% del guadagno assicurato
 - rendita per orfani di un genitore 15% del guadagno assicurato
 - rendita per orfani di entrambi i genitori 25% del guadagno assicurato

Premi

L'entità del premio dipende dal settore di appartenenza e/o dall'attività svolta dall'azienda. Non viene applicato alcun premio minimo. Il calcolo del premio avviene sulla base del salario effettivo. Il premio per gli infortuni professionali e le malattie professionali è al 100% a carico del datore di lavoro; per gli infortuni non professionali può essere addebitato al dipendente.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

tutela dei vostri collaboratori

premi vantaggiosi

pieno adempimento dei requisiti legali

**Richiedete adesso
l'opuscolo per i prodotti
che vi interessano!**



agrisano

Questo opuscolo di prodotto riporta una rappresentazione semplificata delle prestazioni. Fanno stato le Condizioni generali di contratto dell'assicurazione globale nonché le rispettive CGA e i regolamenti applicabili.

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Tel. +41 (0)56 461 71 11 | Fax +41 (0)56 461 71 07
info@agrisano.ch | www.agrisano.ch

La vostra consulenza assicurativa